

REGIONE: PUGLIA
PROVINCIA: FOGGIA
COMUNE: BOVINO

ELABORATO:

CD

OGGETTO:

**PARCO EOLICO
composto da 08 WTG da 4,2MW/cad.**

**REPLICA AL PARERE
PROT. DG ABAP 38542 DEL
20/12/2019**

PROPONENTE:



RENVICO ITALY SRL
via San Gregorio N. 34
20124 Milano
PEC: renvicoitaly@legalmail.it

TECNICO::

Ing. G. Conversano
Ord. Ing.ri Bari n° 8884



Collaborazione:

24.01.2020	00	CD DG ABAP	Ing. G. Conversano	Ing. G. Conversano
DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da:	APPROVATO da:

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE,
UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

La presente nota viene redatta in risposta al parere prot. DG ABAP 38542 del 20/12/2019.

La DG-ABAP, nel parere citato, conferma il proprio parere negativo relativo al parco eolico denominato BOVINO, sito nel Comune di Bovino (FG) della potenza pari a 33,6 MW e infrastrutture connesse nei Comuni di Bovino Orsara e Troia.

Si riportano di seguito i passaggi del parere in cui viene motivato il diniego, fornendo per ciascuno di essi una specifica controdeduzione, partendo dai contenuti del parere secondo la formattazione seguente:

Stralcio del Parere

Controdeduzioni

Parere MiBAC

“In sintesi:

Quasi tutti gli aerogeneratori sono prossimi all’UCP Paesaggi rurali: Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro (la torre A7, in particolare, interferisce direttamente).

Gli aerogeneratori A4, A5, A6, A8 risulterebbero prossimi all’UCP Strade a valenza paesaggistica – SP 111. Appennino: strade trasversali.

Gli aerogeneratori A5 e A8 sono prossimi all’UCP Vincolo idrogeologico.

Gli aerogeneratori A1, A6, A7 sono prossimi agli UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) e Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-culturale).

Gli aerogeneratori A1 e A2 sono prossimi al BP Acque pubbliche Torrente La Vella di Orsara

Gli aerogeneratori A2 e A3 sono prossimi all’UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico)”.

Osservazioni proponente:

- *Le WTG sono ubicate esternamente alle aree di tutela (aree di pertinenza) e delle relative aree annesse dei vincoli rilevati.*
- *Si rileva che le eccezioni riportate nel parere riguardano unicamente una non meglio specificata “interferenza di prossimità” ai vincoli, della quale non vi è traccia nel dettato normativo nazionale e regionale, e pertanto si ritengono infondate.*

Al riguardo si rileva che la Società proponente fa riferimento esclusivamente all’interferenza diretta degli aerogeneratori con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti e non all’impatto paesaggistico, a livello di interferenza visiva, determinato dalla presenza degli aerogeneratori in progetto posti in prossimità di tali beni.

Esemplificativo è il caso della Torre Guevara (Fig. 2.39 estratta dall’All. 5 SIA): codesta Società sostiene che la presenza di vegetazione impedisce, dal “piano terra” del bene, la visibilità degli aerogeneratori in progetto posti ad una distanza di circa 2 Km ed indica un valore di impatto trascurabile anche in relazione alla presenza di un numero elevato di impianti esistenti a nord della stessa.




Fig. 2.39: Fotosimulazione dalla strada che attraversa il borgo circostante il Castello di Torre Guevara (P.O.).

Tale approccio non può essere condiviso da questa Amministrazione in quanto la vegetazione arborea assolve la funzione schermante solo se l'osservatore si trova alla quota del piano di campagna e in prossimità della schermatura medesima.

Le suddette Linee guida inoltre, all'Allegato 4, partendo dal postulato che *l'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti tra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico*, auspicano che la sua localizzazione, considerata *l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, sia rivolta in via prioritaria al recupero di aree degradate e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico*.

Controdeduzioni

Sebbene sia del tutto evidente che un'opera quale un impianto eolico è visibile anche a distanze significative dal luogo di installazione, non per questo la sua realizzazione può essere negata perché l'opera è visibile da perimetrazioni riportate nel PPTR alla luce di una interferenza di "prossimità".

Nessuna norma del PPTR infatti prevede una tale preclusione, né potrebbe prevederla, dal momento che la capillarità con cui sono presenti segnalazioni di varia natura (cui corrispondono relative norme di tutela che non impongono in nessun caso che dalla segnalazione non debba essere visibile un aerogeneratore) sul territorio pugliese è tale che si dovrebbe altrimenti negare qualsiasi autorizzazione a qualsiasi impianto eolico.

In merito al fatto che la schermatura agisca solamente se l'osservatore alla quota del piano di campagna, si specifica che il DPCM 12/12/2005, al punto 3. *Contenuti della relazione paesaggistica* indica di valutare l'impatto visivo con riprese fotografiche da luoghi di "normale accessibilità" che, nei casi specifici relativi all'impianto in questione sono ubicati alla quota del piano campagna.

In merito alla auspicata ubicazione dell'impianto in *aree degradate* si osserva che:

1. A prescindere dal testo delle Linee Guida, nei fatti è fortunatamente impossibile trovare una *area degradata* di dimensioni tali che l'impatto visivo di un impianto eolico sia interamente contenuto all'interno della stessa. Si chiede peraltro dove sia contenuta, nella normativa, la puntuale indicazione dei requisiti per valutare un'area come "degradata";

2. Secondariamente si richiama l'art. 37 comma 4 bis delle NTA del PPTR della Regione Puglia, che, in riferimento agli obiettivi di qualità e normative d'uso relativi a ciascun ambito paesaggistico specifica che

Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta

Il principio, essendo di ordine generale, è certamente applicabile anche alla interpretazione del testo delle Linee Guida.

Codesta Società dichiara inoltre che:

- l'impianto si inserisce nel territorio descritto rispettando, ovvero evitando di interferire con i vincoli del PPTR e prevedendo un'ampia spaziatura tra le macchine e una disposizione in linea allo scopo di minimizzarne l'impatto paesaggistico.

- il progetto proposto non interferisce con la leggibilità della stratificazione storica e dei caratteri identitari di lunga durata dal momento che non saranno demolite opere di alcun tipo (ad es. muretti a secco, masserie, chiesette, villaggi, ponti, fontanili...). Pertanto non ci saranno effetti sulla conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti."

Il layout dell'impianto sembrerebbe configurato dal progettista con l'obiettivo primario di "evitare" di posizionarsi sulle aree e sui beni di valore presenti nell'area (ad es. muretti a secco, masserie, chiesette, villaggi, ponti, fontanili...).

La progettazione dell'impianto altera però la struttura fondativa del paesaggio e si pone in contrasto con la disciplina del PPTR, contribuendo al consumo di suolo agricolo e pascolivo di alto valore, alla artificializzazione del paesaggio non salvaguardando le relazioni storiche e paesaggistiche tra i centri urbani storici e gli spazi rurali.

Controdeduzioni

E' evidente che il progetto dell'impianto "evita" di posizionarsi sulle aree e sui beni di valore: questo non è certamente un disvalore, dal momento che non sarebbe corretto progettare un impianto la cui realizzazione richiede – a solo titolo di esempio – la demolizione di muretti a secco.

In merito al consumo di suolo agricolo, l'incidenza di consumo di suolo per un impianto eolico è minimale, se rapportata alla energia prodotta da fonte rinnovabile; ancor più tale incidenza è ridotta nel caso di un impianto con aerogeneratori di grossa taglia come quello in esame: è sufficiente consultare il SIA (pag. 43/215) per verificare che il consumo di suolo complessivo è pari a 3,83 ha e, quindi, pari ad appena 0,11ha/MWp.

In merito alla alterazione della struttura fondativa del paesaggio, è sufficiente considerare la simulazione su foto 43 – riportata alla pagina seguente e citata proprio nel parere del MIBAC per rendersi conto che la natura agricola del paesaggio rimane assolutamente riconoscibile ed inalterata anche ad impianto realizzato.




Foto - simulazione su foto 43

L'inserimento degli aerogeneratori di progetto (Fotosimulazione su foto 43 estratta dall'All. 5 SIA), per localizzazione (territorio agricolo) e proporzioni (altezza 241 m), si configura come detrattore in un territorio che, fortemente compromesso a nord nei suoi valori dagli impianti esistenti e da quelli autorizzati, è allo stato attuale ancora integro ma a rischio di compromissione anche per l'eventuale

futura realizzazione degli altri due impianti limitrofi, proposti da codesta Società e ricadenti nei territori di Troia e Orsara di Puglia.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra precisato, si ricorda che il PPTR nella scheda d'ambito "Lucera e le Serre dei Monti Dauni" (sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale) individua, quali elementi di criticità, la localizzazione in campo aperto di pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura ed orizzontalità del Tavoliere.

Non si condivide pertanto quanto dichiarato dal Proponente *"che gli aerogeneratori di progetto sviluppandosi in altezza, ovvero l'unica dimensione spaziale che non contiene tutti quei caratteri identitari del territorio pugliese, si sovrappongono in maniera complementare, e non sostitutiva al sottostante quadro paesaggistico, lasciando anche in virtù dell'ampia distanza tra le macchine, ampi margini di leggibilità della orizzontalità della tessitura agricola a maglia larga e dei caratteri tipici del territorio derivanti dalle vicende storiche che lo hanno determinato."*

Controdeduzioni

Esattamente il fotomontaggio riportato nel parere dimostra come in effetti le torri eoliche, essendo elementi alti ma estremamente sottili e tra loro molto distanziati, non impediscano in nessuna maniera la percezione dei fondali paesaggistici attuali.

Il campo visivo “aperto” rimane quindi tale, non essendo gli aerogeneratori in grado di occludere la visuale in virtù della loro struttura sottile.

Sebbene già richiamato, si ribadisce che l’art. 37 comma 4 bis delle NTA del PPTR della Regione Puglia, proprio in riferimento agli obiettivi di qualità e normative d’uso relativi a ciascun ambito paesaggistico specifica che *Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta*

Il Proponente dichiara inoltre che *“se è vero che il territorio è già fortemente compromesso nei suoi valori allora il parco eolico di progetto non fa altro che inserirsi compatibilmente con il quadro vincolistico esistente, in un paesaggio che potremmo ormai definire “eolico” e non più “bucolico”.*

A questo proposito si rileva che la presenza di altri impianti eolici nel territorio di area vasta, segnalati dal PPTR come criticità rispetto al contesto paesaggistico, non può costituire un precedente a favore di ulteriori inserimenti incongrui. Al contrario, nella situazione in esame, anche in considerazione della parziale compromissione del contesto direttamente interferito dal progetto, come rilevabile dalla

cartografia di cui sopra (Fig. 2.3 Planimetria degli impianti eolici nell’AVI - estratta dall’All. 5 SIA), trova attuazione uno dei principi alla base dell’attuale concezione di tutela, ovvero la necessità di aumentare la qualità paesaggistica dei luoghi che presentano specifiche criticità, causate da un precedente approccio non compatibile con gli attuali indirizzi di tutela paesaggistica.

Questa Direzione Generale nel parere soprarichiamato ha anche evidenziato che *“Il progetto in argomento andrebbe ad aggiungersi ad altri circa 300 aerogeneratori di grossa taglia esistenti, più gli ulteriori parchi eolici già autorizzati, generando nel complesso un effetto selva che rende il progetto insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica”.*

Il Proponente ritiene che le suddette valutazioni siano presunte in via assoluta e pregiudiziale, in quanto nel citato parere non si fa riferimento alla documentazione di dettaglio elaborata dal proponente (SIA All.5 rev0 e rev1), e inoltre sostiene che né il legislatore nazionale né quello regionale abbiano previsto un limite o un valore soglia di densità di aerogeneratori che va invece valutato caso per caso.

Al riguardo si rileva che questa Direzione Generale, al pari della competente Soprintendenza, nella propria valutazione ha preso in esame la documentazione complessiva trasmessa dalla Società ed ha valutato nello specifico l’impatto determinato dalla proposta progettuale in argomento.

Controdeduzioni

Si ribadisce che la valutazione effettuata dalla Direzione Generale rimane generale e non specifica, essendo basata unicamente su generiche affermazioni e richiami di norma.

Si richiama in particolare il passaggio CRITICITA’ COMPLESSIVE RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI (contenuto a pag. 11 del parere istruttorio 14672 del 27/05/2019): si tratta di un paragrafo (peraltro già puntualmente controdedotto nella nota del 03/06/2019 che qui si richiama integralmente) che contiene affermazioni di carattere generale, che esprimono un punto di vista generico rispetto al tema degli impianti eolici, ma non sono riferite in dettaglio all’impianto di che trattasi.

Problematica archeologica

Punto 1

La Proponente afferma che “La distanza degli impianti dalle evidenze segnalate nella Carta del Rischio consentirebbe di rispettare l'integrità dei sedimenti archeologici e conseguentemente tutelare il patrimonio archeologico del territorio”, ritenendo significative le distanze tra le tracce antropiche individuate in superficie e le strutture da realizzare.

A tale proposito si rileva che le distanze indicate nella Relazione archeologica di progetto sono calcolate sulla base delle evidenze registrate in superficie, ma non consentono di definire con esattezza i limiti dei depositi archeologici conservati nel sottosuolo. Non è di conseguenza possibile calcolare solo su questa base le eventuali interferenze fra le opere in progetto e quanto effettivamente conservato nel sottosuolo. Si ritiene inoltre utile sottolineare che le presenze archeologiche già certificate, anche se non nelle immediate adiacenze delle opere in esame, testimoniano la densità degli elementi storici in questa porzione di territorio, evidenziando l'importanza di quest'ultimo sotto il profilo storico ed archeologico. La fitta trama degli insediamenti, infatti, rende più che probabile l'esistenza di altri siti non ancora individuati e che, data la vocazione agricola della zona, non hanno subito le alterazioni causate dall'urbanizzazione. Quindi la valutazione negativa della Soprintendenza trova ulteriore motivazione nella densità delle segnalazioni nell'area interferita dalle opere in progetto, testimonianza di un paesaggio in buona parte inalterato.

Controdeduzioni

Il dato di fatto, confermato dalla risposta dell'ente di tutela, è che le presenze archeologiche già certificate sono poste a distanza dalle opere in esame, e che il parere negativo è basato sull'ipotesi, non avallata dalle ricognizioni di superficie, che, siccome in aree esterne a quelle di progetto sono presenti contesti archeologici, è più che probabile la presenza anche nelle zone oggetto del parere. Quindi l'interferenza delle opere in oggetto in contesti archeologici è assolutamente priva di fondamento, ma basata sulla riproposizione teorica di presenze insediative che non hanno riscontro sul campo.

Inoltre, non essendo possibile calcolare le eventuali interferenze tra le opere in progetto e quanto effettivamente conservato nel sottosuolo solo sulla base delle evidenze registrate in superficie, si sostiene a maggior ragione la necessità di ulteriori gradi di approfondimento successivi alla fase preliminare della procedura di verifica dell'interesse archeologico. Solo l'esecuzione, infatti, di indagini geognostiche e di saggi archeologiche (art. 96 D.Lgs 163/06), da eseguirsi in corrispondenza delle aree potenzialmente archeologiche, potrebbe garantire una sufficiente campionatura dell'area oggetto dei lavori. Si osserva, inoltre, come nella Circolare n. 1-2016 della Direzione Generale Archeologia al punto 9 delle Disposizioni Generali qualora, sulla base degli elementi trasmessi dal soggetto proponente, si ravvisi l'esistenza di interesse archeologico nelle aree interessate dalla progettazione verrà richiesta la sottoposizione dell'intervento al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (9.1), disponendo il compimento delle indagini necessarie all'approfondimento delle conoscenze circa l'interesse archeologico dell'area interessata dalla progettazione (9.2). Nella medesima Circolare si specifica che il procedimento potrà prendere avvio con la prescrizione di indagini indirette (9.3), integrate da indagini dirette quali saggi di scavo e/o carotaggi (9.4).

Si ritiene pertanto che il parere negativo possa essere espresso solo di fronte ad elementi archeologici talmente significativi e certi da rendere inutile l'avvio della procedura di verifica. Nel caso specifico il parere

negativo sembra essere basato genericamente sulla densità di elementi storici in questa porzione di territorio e non sulla effettiva incidenza delle opere in progetto con siti la cui posizione ed estensione sia effettivamente certa.

Punto 2

La Proponente afferma che “L’assistenza archeologica continua durante le attività di scavo per la realizzazione delle opere in progetto, infatti, consentirebbe la tutela e la conservazione delle eventuali evidenze archeologiche rinvenute al di sotto delle quote di campagna”.

Al proposito è necessario rammentare che l’assistenza archeologica in corso d’opera è un’attività consentita solo in particolari circostanze, dal momento che non rientra nelle metodologie previste dall’archeologia preventiva: scopo di questa è, infatti, prevenire da una parte lo spreco di risorse causato dall’aumento dei costi di progettazione e dei tempi di realizzazione, dall’altra la distruzione di depositi archeologici, limitandone al massimo lo scavo.

Controdeduzioni

La presenza di personale archeologo qualificato al momento dello sterro mediante mezzo meccanico, come proposto dal proponente del progetto, ha lo scopo di assicurare l'integrità di eventuali contesti non evidenti in superficie. La presenza dell'archeologo, infatti, non implica automaticamente lo scavo dei contesti archeologici rinvenuti, che deve essere prescritta dal funzionario di Soprintendenza. Nella totalità dei casi, infatti, le evidenze archeologiche vengono documentate e preservate mediante soluzioni progettuali, attuate sempre sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza. Risulta quanto meno strano che la Soprintendenza definisca l'assistenza archeologica "un'attività consentita solo in particolari circostanze", quando, invece, lo stesso Ente nel corso degli anni l'ha prescritta usualmente tanto da farlo diventare prassi consolidata nei progetti di installazione degli aereogeneratori. Nella quasi totalità dei pareri rilasciati dalla Soprintendenza Archeologia, infatti, si prescrive, oltre all'esecuzione di più approfondite indagini archeologiche (saggi, scavo estensivo) l'assistenza archeologica continuativa durante le lavorazioni.

L'assistenza archeologica di tutte le attività di scavo e movimentazione terra consentirebbe, inoltre, di monitorare anche le aree non direttamente interessate da rischio archeologico e quindi non oggetto di ulteriori procedure di verifica preventiva (saggi, carotaggi, indagini geognostiche).

Punto 3

La Proponente afferma che “solo attraverso ulteriori indagini, come peraltro previsto dalla normativa sull’Archeologia Preventiva, si potrebbe attestare la eventuale diretta interferenza delle opere in progetto con le evidenze segnalate. A questo proposito si ricorda come sia prassi consolidata, in virtù dei risultati della Carta del Rischio, l’esecuzione di saggi archeologici finalizzati all’accertamento della presenza di stratigrafie antiche.

.... il rinvenimento di un’evidenza archeologica non ha impedito la realizzazione delle opere in progetto. Al contrario i lavori di scavo per la realizzazione degli impianti eolici o fotovoltaici ... hanno consentito di approfondire la conoscenza del tessuto archeologico conservato in subsidenza che nella maggior parte dei casi era noto solo attraverso ricognizioni di superficie. In molti casi, in occasione del rinvenimento di evidenze archeologiche durante le attività di realizzazione degli impianti, è stato sufficiente ... spostare l’aerogeneratore a distanza sufficiente per garantire il rispetto dei beni archeologici individuati. Analoga procedura è stata prescritta anche in occasione del rinvenimento di manufatti archeologici durante lo scavo per la posa dei cavidotti, deviando per quanto possibile il percorso di questi ultimi.”

Come noto, lo scavo archeologico per sua natura distrugge le stratigrafie e le correlazioni che costituiscono il contesto archeologico: anche se debitamente ed accuratamente documentate, le indagini comportano sempre una perdita di dati, specie nei casi in cui lo scavo non è realizzato per finalità di ricerca ma è condizionato dalla realizzazione di opere. In questo caso, infatti, la possibilità di scavare i contesti rinvenuti risulta fortemente limitata da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

Si rammenta inoltre che l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex articolo 25, comma 8 del Codice appalti è in capo al Soprintendente, che valuta l’opportunità di procedere o meno a tale attivazione, prescrivendo indagini dirette (carotaggi, saggi, sondaggi e scavi in estensione) sulla base di considerazioni tecnico scientifiche.

Controdeduzioni

Lo scavo archeologico è, come ricordato dalla Soprintendenza, una distruzione documentata e scientifica del contesto oggetto dell’intervento. Come tale risulta essere l’estrema ratio, anche per i costi a cui il committente deve fare fronte. Si ricorda come, in numerose occasioni, di fronte a rinvenimenti strutturali, la Soprintendenza abbia imposto delle variazioni di progetto, contestuali o meno allo scavo delle evidenze, fino ad arrivare allo spostamento della pala eolica o allo stralcio della stessa quando non fosse possibile. Si esprimono dubbi, inoltre, in merito all’osservazione che lo scavo dei contesti rinvenuti sia limitato da considerazioni economiche e non scientifiche. Lo scavo delle evidenze rinvenute è svolto sotto la Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologia, la quale si farebbe garante della correttezza delle metodologie adottate. Non è chiaro quindi il motivo per cui l’indagine archeologica dovrebbe essere limitata sul piano scientifico essendo svolta secondo le direttive della stessa Soprintendenza.

Per quanto riguarda l’ex art. 25, comma 8 del Codice appalti si legge che «la procedura di verifica si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è subordinata all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase precedente». Se, quindi, sulla base dei dati editi e dei risultati della fase preliminare il contesto in cui si inserisce l’impianto deve essere considerato interessato da elementi archeologicamente significativi, come osservato nel parere del MiBACT, appare opportuno procedere con le successive verifiche al fine di

valutare l'effettiva incidenza delle opere in progetto con le evidenze archeologiche eventualmente conservate in subsidenza.

Punto 4

La Proponente afferma che “Per quanto riguarda il Tratturello n. 32 Foggia-Camporeale, coincidente con un tratto della Via Traiana, si prede atto dell'esistenza del vincolo come da D.M. 22.12.1983. Si evidenzia, tuttavia, come nel parere non sia stata presa in considerazione la possibilità di assistenza continua in fase di realizzazione del cavidotto, da parte di operatore abilitato, e il successivo ripristino dei luoghi, come prescritto in analoghe situazioni. Si evidenzia anche che il percorso del Tratturello Foggia-Camporeale, coincidente con il tracciato viario romano, è stato già attraversato da cavidotti di interconnessione alla esistente sottostazione elettrica di Cancarro. Il tratturello, poi, coincidendo con la S.P. 123, è costituito di fatto da una carreggiata stradale asfaltata e sopraelevata rispetto all'originario piano di campagna.”

Al proposito si rappresenta che in aree ad alto rischio archeologico la coincidenza del tracciato di un cavidotto con la viabilità esistente non costituisce garanzia sufficiente di interferenza nulla con depositi archeologici: si pensi ad esempio al caso della SS Aurelia che conserva ancora, a meno di un metro di profondità, tratti di basolato ancora in situ.

Inoltre in questo caso non siamo in regime di ricerca preventiva, dal momento che la valenza archeologica del tratturo è già accertata e lo scavo semplicemente distrugge, anche se parzialmente, le stratigrafie.

Controdeduzioni

La presenza di un tracciato viario esistente coincidente con il tracciato del cavidotto non è, come scrive la Soprintendenza, garanzia di non interferenza con eventuali depositi archeologici, salvo che lungo il medesimo tracciato, in precedenti casi, sia stata autorizzata da parte della Soprintendenza la posa di vari cavidotti. Il cavidotto in questione, infatti, ricalcherebbe il tracciato dei precedenti, escludendo la possibilità di intaccare inediti depositi archeologici. Come ulteriore garanzia si prevede la presenza di un archeologo a sorveglianza dello scavo.

Quanto al citato caso del tratto della via Aurelia, di cui sono stati rilevati i basoli ancora in situ a un metro di profondità, sembra poco calzante il confronto di un tratto urbano della via Aurelia col contesto topografico oggetto del progetto. Per quanto riguarda il tratturello Foggia - Camporeale, coincidente con la S.P. 123, lo scavo per l'alloggiamento del cavo andrebbe a intaccare esclusivamente la massicciata moderna. Non si capisce, inoltre, come in precedenti pareri la Soprintendenza Archeologia abbia prescritto, nel caso di interferenza del cavidotto con il percorso dei Tratturelli che si presentavano asfaltati e coincidenti con le strade provinciali, di ripristinare lo stato dei luoghi precedenti lo scavo del cavidotto. Nello stesso disciplinare 1-2016 della Direzione Generale Archeologia si afferma la possibilità di prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera per situazioni in cui siano presenti emergenze archeologiche da tutelare, in quanto rimaste in posizione residuale, anche a quote già impegnate da manufatti esistenti.

Punto 5

La Proponente afferma che “Si osserva, inoltre, come molte delle evidenze elencate ricadenti nei territori di Bovino, Orsara e Troia siano rappresentate da aree di frammenti e non da strutture in posto. Nel parere non viene chiarito se le aree di dispersione dei materiali corrispondano con certezza a siti archeologici sepolti, accertati mediante saggi esplorativi, o piuttosto costituiscano semplicemente un elemento indicatore delle potenzialità archeologiche del territorio. Trattandosi di aree soggette a frequenti arature, non si può escludere che i materiali in dispersione siano stati trasportati da una zona posta a sufficiente distanza dalla sede degli aerogeneratori.”

Le aree di frammenti sparsi sono indizio della presenza nel sottosuolo di stratigrafie archeologiche e, quasi sicuramente, di strutture ad essi correlate. La possibile delocalizzazione dei frammenti a causa di eventi naturali o antropici, a meno di particolari condizioni geomorfologiche, quali ad esempio il dilavamento da luoghi elevati, non è significativo e in ogni caso presuppone l'esistenza di frequentazione nelle vicinanze.

Controdeduzioni

La presenza di evidenze archeologiche di superficie, rilevata dalle ricognizioni, non sempre comporta l'insistenza del contesto di origine dei reperti nella zona di rinvenimento. In aree sottoposte a arature frequenti, infatti, i reperti mobili, come ad esempio tegolame o frammenti ceramici, possono essere trasportati per ampie distanze. Anche il dilavamento sui pendii a causa di eventi meteorici è causa di spostamento dei reperti. Vari sono i casi in cui lo scavo di aree che presentavano evidenze superficiali non hanno presentato contesti.

In ogni caso, ove richiesto, ci si rende disponibili all'esecuzione di sondaggi preventivi finalizzati all'individuazione di depositi archeologici nelle aree di progetto.

Punto 6

*La Proponente afferma che “Per quanto riguarda le disposizioni formali a favore della preservazione dell'integrità del territorio si ricorda come la stessa Soprintendenza archeologia abbia comunicato, con nota prot. n. 2063 del 15/03/2018, l'inesistenza di provvedimenti di tutela, ex art. 12 D. Lgs. 42/2004. Inoltre, nonostante non vi sia una formale dichiarazione di interesse, il territorio in cui si inseriscono le opere in progetto viene assimilato ad una “riserva archeologica” degna di essere salvaguardata, sulla base dell'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico. Nel sopracitato articolo si parla di **costituzione** di riserve archeologiche, come di seguito ricordato: “Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda la costituzione di riserve archeologiche”. Ne deriva che non essendoci nel parere alcun riferimento ad un atto costitutivo per il territorio in esame, non si possa applicare il suddetto articolo.”*

La verifica preventiva dell'interesse archeologico, normata all'interno del Codice Appalti ma la cui metodologia può essere applicata a tutti gli interventi che incidono profondamente su territorio e paesaggio, è stata introdotta proprio per quelle aree che, pur non essendo sottoposte ad un vincolo ex Parte II del Codice dei Beni culturali o ad un vincolo archeologico paesaggistico, sono indiziate, sulla base di dati precisi, raccolti con le modalità di cui all'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, della presenza di depositi archeologici. Le aree per le quali è già avvenuta una dichiarazione di interesse sono infatti già tutelate e la presenza di beni archeologici, anche se al momento non visibili, è data per assodata.

Per quanto riguarda l'esigenza di preservare i depositi archeologici e il richiamo alla convenzione de

La Valletta, pur concordando con l'assenza di una normativa attuativa, risulta chiaro che, avendo ratificato detta Convenzione con la L. 57 del 29.04.2015, lo Stato Italiano ha fatto suoi i principi generali in essa contenuti. Di conseguenza il richiamo della Soprintendenza non può essere considerato incongruo.

Controdeduzioni

Nel parere viene confermata l'assenza di una dichiarazione formale d'interesse nel territorio in cui si inserisce il progetto e di una normativa attuativa relativa alla convenzione de la Valletta che, come già detto, prevede la costituzione di riserve archeologiche. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, normata all'interno del Codice degli appalti, prevede l'applicazione di diverse fasi progressive di verifica dell'interesse archeologico al fine di confermare la fattibilità del progetto. Nel caso specifico è stata applicata solo la procedura preliminare senza ulteriori gradi di approfondimento che potrebbero fornire elementi più precisi alla definizione del parere, al momento basato unicamente su indizi generici fondati esclusivamente sulla significatività storico-culturale del contesto in cui si inserisce il progetto.

La Proponente afferma che "Si ricorda, a questo proposito, come la costante attività di archeologia preventiva, di cui costituisce parte integrante anche l'assistenza archeologica in fase esecutiva, abbia contribuito allo sviluppo della conoscenza del patrimonio archeologico della Daunia, consentendo il rinvenimento di siti notevole interesse. L'invasività delle strutture progettate per l'impatto che le fondazioni e i cavidotti in progetto avrebbero sui depositi archeologici stratificati, come indicato nel parere, sarebbe di fatto escluso dall'attività di assistenza archeologica che garantirebbe in corso d'opera la salvaguardia delle eventuali evidenze sepolte...".

Per quanto sopra affermato, nel rimandare ai precedenti commenti, si ribadisce che le indagini effettuate a seguito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, pur costituendo un utilissimo strumento per la tutela, sono in ogni caso non paragonabili ad uno scavo di ricerca, anche in considerazione della mancanza di una strategia della ricerca stessa che consenta una ragionata pianificazione della conservazione della gestione e della fruizione di quanto portato in luce. Si rammenta infine che tutte le spese conseguenti al ritrovamento di strutture e materiali archeologici (dal restauro, alla valorizzazione, alla gestione e soprattutto alla manutenzione) restano in capo allo Stato.

Controdeduzioni

Sebbene le indagini archeologiche svolte in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o private rientrino nella cosiddetta archeologia d'emergenza, e non quindi nello scavo di ricerca, vale la pena ricordare che le procedure di scavo archeologico preliminari alla realizzazione dei progetti vengono svolte secondo le direttive della Soprintendenza Archeologia e che le operazioni relative alla documentazione del sito, alla pubblicazione dei risultati dell'indagine, alla schedatura dei reperti mobili e i primi interventi con funzione preventiva e conservativa degli eventuali reperti mobili e/o strutture restano a carico del soggetto proponente.

Per quanto riguarda le spese relative al restauro, alla valorizzazione e fruizione delle testimonianze rinvenute, si ricorda che nella maggior parte dei casi le strutture vengono preservate mediante interrimento delle stesse e che solo in casi particolarmente notevoli il si sia proceduto con la musealizzazione delle evidenze scoperte.